

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO
PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE EDILIZIA ED AFFINI**

Addì 28 settembre 2012 in Torino presso la Sede di Legacoop Piemonte – Via Livorno, 49 - Torino

Tra

AGCI PIEMONTE rappresentata dalla Vice Presidente Mirella MARGARINO
CONFCOOPERATIVE TORINO rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio GHISIO
LEGACOOPI PIEMONTE rappresentata dal Vice Presidente e Responsabile Settore Costruzioni e
Impiantistica Mauro BUSA

e

FENEAL U.I.L. Torino rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe MANTA e dalla Segreteria
Provinciale Serafino NAVARRA, Salvatore GRIFFO e Michele GEMITI.

FILCA C.I.S.L. Torino Rappresentata da Antonio CASTALDO: Segretario Generale, Roberta
LAMPUGNANI: componente di Segreteria, Vittorio DI VITO: componente di Segreteria, Nicola
LATERZA: componente di Segreteria, Giuseppe GALLO: componente di Segreteria.

FILLEA C.G.I.L. Torino rappresentata dal Segretario Generale Dario BONI e dalla Segreteria
Provinciale Stefania BARATTINI, Giuseppe NAZZARO, Marco BOSIO

È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale integrativo di Lavoro per soci
lavoratori e dipendenti delle imprese Cooperative edili ed affini della Provincia di Torino rientranti
nella sfera di applicazione del CCNL

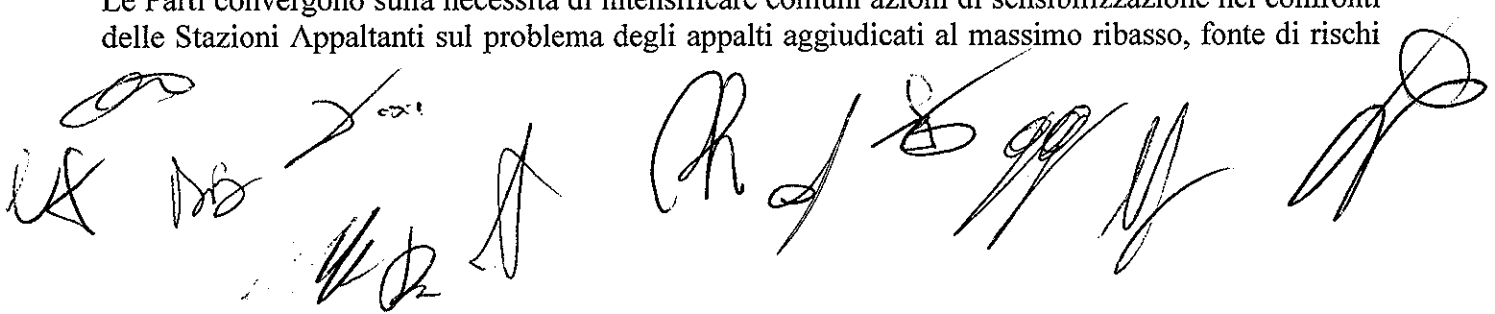
Premessa

La sottoscrizione del Contratto Nazionale del 26-04-10 tra le Associazioni delle Cooperative e le
OO.SS. del settore edile, conferma la volontà delle Parti nel voler contribuire a rafforzare
quell'insieme di rapporti di cui il settore necessita, volontà riaffermata dalla stipula del presente
contratto integrativo territoriale.

La difficile situazione del Settore delle Costruzioni, sia sotto il profilo economico sia sotto quello
sociale, rende necessario il rafforzamento degli Istituti e delle azioni volti a migliorare le condizioni
di lavoro, con l'obiettivo di mantenere l'occupazione esistente, attrarre manodopera giovane
adeguatamente formata e qualificata, tutelare ed incrementare la presenza delle Società Cooperative
sul territorio della Provincia di Torino. Le Cooperative infatti rappresentano un elemento di tenuta
del settore, stanti le loro dimensioni medie, superiori a quelle delle imprese lucrative, e il loro
rapporto con gli occupati che spesso sono anche soci.

La centralità del Socio Lavoratore, la promozione, la tutela e la remunerazione del lavoro, il
reinvestimento degli utili a sostegno della crescita dell'Impresa Cooperativa, la vocazione inter-
generazionale, sono tutti fattori che qualificano il ruolo e l'importanza della Cooperazione anche
nel settore delle Costruzioni.

Le Parti convergono sulla necessità di intensificare comuni azioni di sensibilizzazione nei confronti
delle Stazioni Appaltanti sul problema degli appalti aggiudicati al massimo ribasso, fonte di rischi



per la sicurezza dei lavoratori e per le qualità e adeguatezza dei lavori, così come convergono sull'importanza di mantenere alta la pressione sugli organi di controllo sul tema del contrasto del lavoro irregolare e sommerso, nonché dell'applicazione dei Contratti di Lavoro siglati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Si conferma l'utilità di rafforzare le occasioni per realizzare riscontri incrociati con gli Enti Paritetici del settore, con gli Enti Previdenziali, INPS, INAIL, Camera di Commercio, Direzione Provinciale e Regionale del Lavoro, Osservatorio della Cooperazione della Regione Piemonte ed altri Organi di Controllo, finalizzati a riconoscere il carattere prioritario che hanno la sicurezza e la formazione sul posto di lavoro (per le importanti implicazioni sociali e produttive connesse), nonché realizzare la più ampia conoscenza del Settore, a sostegno di questo obiettivo, per proseguire nell'attivazione di protocolli con la Pubblica Amministrazione.

Le Parti riconoscono infine l'importanza del Sistema della Bilateralità, auspicando l'avvento di una stagione di più intensi e proficui rapporti tra gli Enti Bilaterali e la Cooperazione, che in questo momento di gravissima crisi può garantire un apporto di proposte, informazioni e impegni molto rilevante.

Art.1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo vale su tutto il territorio della Provincia di Torino per i Soci lavoratori e i dipendenti delle Imprese Cooperative, dei Consorzi Artigiani costituiti in forma Cooperativa, delle Società controllate da Cooperative che operano nel Settore delle Costruzioni Edili ed attività affini.

Art. 2 CASSA EDILE

Le parti convengono che la Cassa Edile trasmetta, con cadenza trimestrale, una comunicazione riportante il numero di lavoratori iscritti e dipendenti da imprese che applicano il CCNL della Cooperazione.

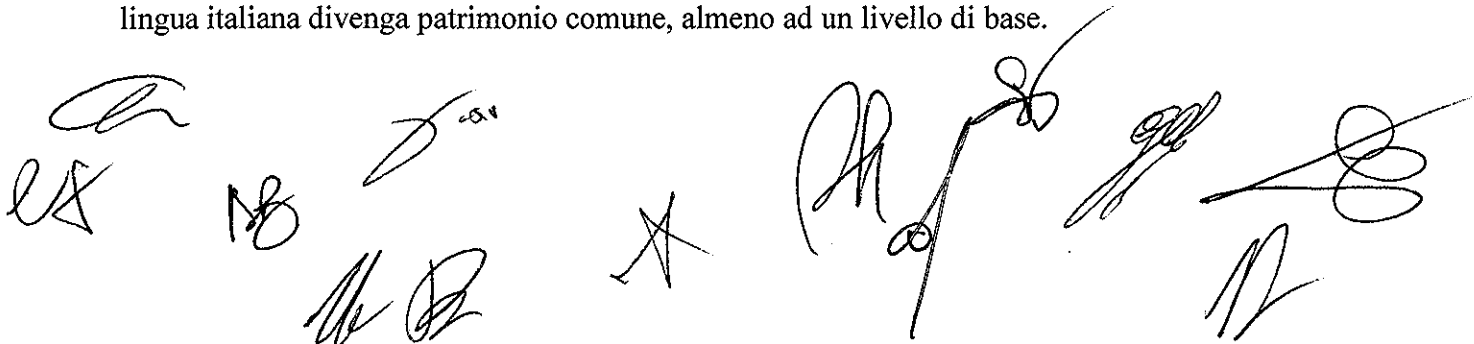
In occasione dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile, quest'ultima provvederà a fornire all'azienda il relativo tesserino di riconoscimento, debitamente compilato, ex art. 6 legge 123 del 3 agosto 2007.

Sarà cura dell'impresa corredarlo della prevista fotografia.

Le parti convengono sull'opportunità che il materiale informativo predisposto e diffuso dalla Cassa Edile, sia stampato nelle principali lingue straniere.

Art. 3 FORMAZIONE

Le parti, nel prendere atto delle molteplici provenienze etniche dei lavoratori del comparto convengono, anche per prevenire gli incidenti sul lavoro, sulla necessità che la conoscenza della lingua italiana divenga patrimonio comune, almeno ad un livello di base.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive marks.

A fronte di ciò, si impegnano a verificare la fattibilità di progetti di formazione, anche attraverso i Fondi interprofessionali, che non comportino oneri aggiuntivi per le imprese.

Art. 4

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE E.V.R.

Considerato che:

- in base al disposto degli artt. 52 e 81 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è stata prevista l'istituzione, a livello territoriale, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.);
- l'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 6 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,

le parti convengono che:

- a) I parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 – 2013 – 2014 ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:
 - 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, peso ponderale 20 %;
 - 2) monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 27.5%;
 - 3) ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 20%;
 - 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT, peso ponderale 5%;
 - 5) lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed appartenenti al settore delle costruzioni, peso ponderale 27.5%.
- b) Il parametro aziendale previsto all'Art. 6 del CCNL " Valore d'affari IVA, così rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge" sarà sostituito dal seguente: Margine Lordo Operativo (MOL) dell'impresa cooperativa (indicatore di redditività) calcolando la somma del. valore della produzione (ricavi + variazione rimanenze) - costi per materie prime - costi per servizi - costi per il personale (escluso accantonamento TFR) - altri costi di struttura.
- c) In virtù di quanto previsto all'art. 6 del CCNL i trienni di riferimento (anno civile) a livello territoriale saranno i trienni in cui tutti gli indicatori unitamente risultano rilevabili.



Per il calcolo dell'E.V.R. si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Limitatamente alle verifiche dei parametri aziendali, si confronteranno i dati disponibili riguardanti i tre anni più recenti a disposizione (primo triennio) e i dati dei tre anni precedenti (secondo triennio).

Qualora le variazioni dei due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e MOL) risultino entrambe pari a zero o positive rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del vigente C.C.N.L. .

Qualora le variazioni dei due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e MOL) risultino una o entrambe negative rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30% di quella stabilita a livello territoriale, secondo le modalità previste dall'art. 6 del vigente C.C.N.L. .

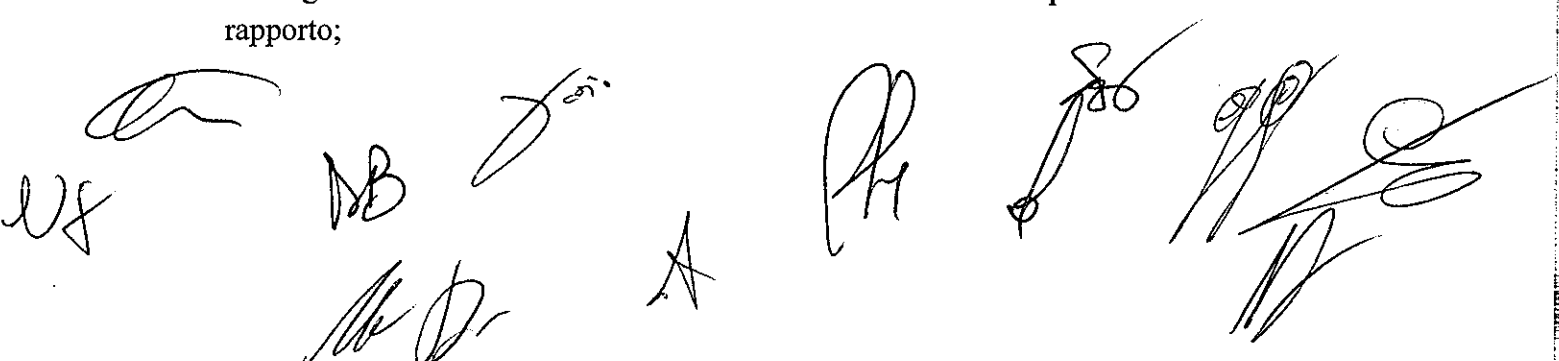
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà, oltre al 30%, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione, corredata dall'ultimo bilancio depositato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, alle parti firmatarie del presente Contratto integrativo;
- se richiesto, si attiverà un confronto tra le stesse per la verifica dell'autodichiarazione;

d) Tetto massimo dell'E.V.R..

Conformemente agli artt. 52 e 81 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che consentono alle parti territoriali di concordare l'E.V.R. fino alla misura massima del 6% dei minimi nazionali in vigore alla data del 1 Gennaio 2010 , l'E.V.R. viene concordato, per la Provincia di Torino, nella misura massima del 4% dei predetti minimi, per gli anni 2012 – 2013 – 2014, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del presente accordo.

- e) L'E.V.R. così come determinato e conformemente agli artt. 52 e 81 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 aprile 2010, non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ivi compreso il trattamento di fine rapporto;



f) Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività;

g) E.V.R. anno 2012 per Operai ed Impiegati . Determinazione a Livello territoriale.

Per l'anno 2012, le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di luglio 2012, il riconoscimento a consuntivo dell'E.V.R. a livello territoriale nelle seguenti misure:

Livello	E.V.R. valore mensile (*) (***)	E.V.R. valore orario (**) (***)
8°	23,63	
7°	19,85	-
6°	17,02	-
5°	14,46	-
4°	-	0,08
3°	-	0,07
2°	-	0,06
1°	-	0,06

(*) da riconoscere agli impiegati (dividendo l'importo mensile per 173 e moltiplicando il quoziente ottenuto per otto) per ogni giornata retribuita nel mese, ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo;

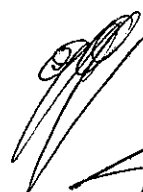
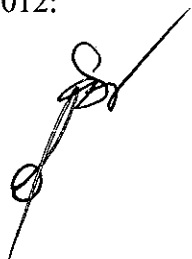
(**) da riconoscere agli operai per ogni ora retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo;

(***) Gli aventi diritto all'EVR, conformemente alle disposizioni del CCNL, saranno i lavoratori in forza all'azienda in ciascuna delle dodici scadenze di paghe;

I suddetti importi sono il risultato del raffronto dei trienni di cui all'art 4 che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai punti 2) e 4) della lettera a) per un peso ponderale complessivo pari al 32.5%. Tale percentuale è stata applicata alla misura massima dell'E.V.R. fissata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010;

h) E.V.R. ANNO 2012 per Operai ed Impiegati . Applicazione a livello aziendale .

Vista la possibilità prevista dal CCNL di erogazione dell'E.V.R. anche in quote mensili al personale in forza, le parti hanno definito che per l'anno 2012:



- con decorrenza 1° ottobre 2012, sarà erogato l'EVR per ogni mese di calendario e con le modalità e negli importi su indicati.

Visto quanto convenuto nell'Art. 6 del CCNL, per gli anni successivi al 2012 le Parti si incontreranno entro il mese di giugno per la verifica degli indicatori e per la determinazione della misura dell'EVR spettante a decorrere dal mese di luglio successivo alla verifica.

Art. 5 ARRETRATI

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A.P.E. OPERAI

Nel mese di ottobre 2012, la Cassa Edile di Torino provvederà ad erogare agli operai una prestazione aggiuntiva A.P.E., a carico del Fondo di riserva stesso, nelle seguenti modalità:

4° Livello	€ 124,56
Operai Specializzati	€ 108,34
Operai Qualificati	€ 97,27
Operai Comuni	€ 93,42

I suddetti importi saranno rapportati al periodo 1.1.2012 – 30.9.2012; l'erogazione avverrà per ogni ora retribuita ad esclusione delle ore di C.I.G.

IMPIEGATI

Nel mese di ottobre 2012, agli impiegati in forza, verranno corrisposti dalle imprese gli arretrati dell' E.V.R. riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 30 settembre 2012 negli stessi importi e modalità indicate all'art. 4.

Art. 6 INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

Con decorrenza luglio 2012 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa sarà fissato in 0,35 euro/ora. Le imprese provvederanno con la retribuzione di settembre 2012 a corrispondere gli arretrati maturati.

Art. 7 CONTRIBUTO PER ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

La validità dell'accordo siglato in data 10 dicembre 2009 relativo alla contribuzione APE, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Dal 1° gennaio 2015, la percentuale di contribuzione al Fondo APE è fissata al 3,6%, quale aliquota presunta di equilibrio del Fondo stesso.



Art. 8
MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI

Con decorrenza 1° maggio 2012 la percentuale per la copertura dei fabbisogni relativi all'art. 8 del CCPL 18.1.2000 lettere a), b), c), e), è fissata nell'1,40%.

Con decorrenza 1° gennaio 2015 la percentuale per la copertura dei suddetti fabbisogni è fissata nell'1,70% quale presunta aliquota di equilibrio.

Gli eventuali disavanzi prodotti nel periodo 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014 saranno coperti attingendo dalle riserve del Fondo Oneri Mutualizzati.

Restano invariate le contribuzioni per i Fondi RLST/RLS e permessi sindacali.

Art 9
PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

L'Accordo del 10 dicembre 2009, relativo all'introduzione, in via sperimentale, della prestazione Cassa Edile per carenza malattia, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Art 10
NUOVE PRESTAZIONI

PROTESI

Le Parti convengono sulla possibilità di migliorare le prestazioni cassa edile relative alle protesi dentarie, oculistiche, ortopediche, acustiche, entro e non oltre gli attuali costi, dando mandato alla cassa edile di predisporre uno studio a tal proposito.

ASSISTENZA UNA TANTUM

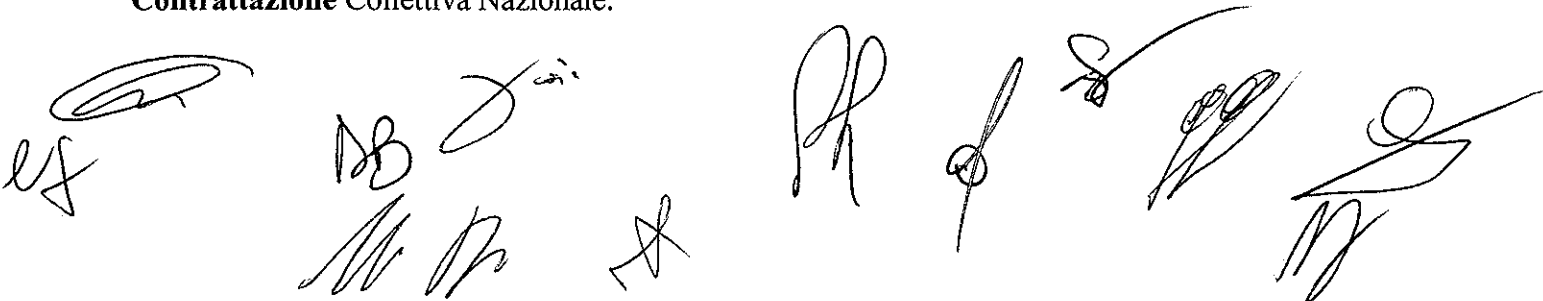
In riferimento alla prestazione "Una tantum 25 anni", considerata la riserva del Fondo Speciale Operai, le Parti individueranno le soluzioni più idonee a garantire l'erogazione della prestazione.

Art. 11
OSSERVATORI

Le Parti convengono di dare corso alla fase costitutiva degli Osservatori Appalti, Mercato del Lavoro, Borsa Lavoro, Pari Opportunità.

Art. 12
DECORRENZA E DURATA

(Salvo diverse decorrenze espressamente indicate) Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entra in vigore, per tutto il Territorio della Provincia di Torino, il 1° gennaio 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014, salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della Contrattazione Collettiva Nazionale.



Qualora non sia disdetto da una delle Parti con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo Collettivo Provinciale.

Note a Verbale

Cigo Apprendisti per eventi metereologici: confermata l'aliquota dello 0,30%.

RLST: gli accordi già sottoscritti a livello provinciale con l'Ance e le Associazioni Artigiane, in riferimento agli RLST, vengono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2014.

Quanto sopra in riferimento alla "PRESA D'ATTO" del 10 dicembre 2009, inviata alle Federazioni Provinciali FeNeal, Filca, Fillea Torino, dalle Organizzazioni LEGACOOP PIEMONTE, CONFCOOPERATIVE TORINO, AGCI PIEMONTE.

AGCI PIEMONTE, CONFCOOPERATIVE TORINO E LEGACOOP PIEMONTE, sottolineano come risultino non coerenti sotto il profilo cronologico i periodi di osservazione degli indicatori aziendali rispetto agli indicatori che compongono l'E.V.R. territoriale ed esprimono l'auspicio che tale incoerenza venga sanata nel futuro Contratto Collettivo Nazionale.

FENEAL U.I.L.

FILCA C.I.S.L.

FILLEA C.G.I.L.

AGCI PIEMONTE

CONFCOOPERATIVE TORINO

LEGACOOP PIEMONTE

A